



Marzo 2022

Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrl)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Compendio

Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl) mediante la quale attuare la mozione 16.3388 Sollberger. Nel quadro della procedura di consultazione, che si è conclusa il 18 agosto 2021, sono pervenuti 82 pareri.

Il progetto posto in consultazione ha riscosso il consenso della stragrande maggioranza dei partecipanti (68), segnatamente dei Cantoni (18 di 26), di quasi tutti i partiti politici (PEV, PLR, PVL, AdC e UDC) nonché delle associazioni economiche e di categoria, dell'Unione delle città svizzere e del Gruppo svizzero per le regioni di montagna. I fautori del progetto sostengono prevalentemente che la LSgrl contribuisce in misura significativa a contenere i crescenti oneri gravanti sulle imprese e, quindi, migliora l'attrattiva della piazza economica svizzera. Inoltre, la diffusione rapida e capillare della piattaforma centrale EasyGov intensifica l'effetto degli sforzi di digitalizzazione dello Stato a tutti i livelli e ha un grosso potenziale di riduzione delle spese amministrative a carico delle PMI.

Il progetto è invece respinto o criticato dal PSS, da una minoranza dei Cantoni (8 di 26), dalle organizzazioni di tutela dei consumatori e dai sindacati. I pareri contrari argomentano in primo luogo che esistono già strumenti adeguati per lo sgravio delle imprese, quindi negano l'esigenza di una nuova legge, il rapporto costi-benefici appare troppo poco favorevole e l'attenzione è eccessivamente focalizzata sui costi delle imprese.

I singoli elementi della legge, tra cui i principi della regolamentazione, gli ulteriori obblighi di verificare l'esistenza di regolamentazioni semplificate per le imprese e di stimare i costi normativi nonché gli studi settoriali e il monitoraggio dei costi della regolamentazione, sono accolti con favore dalla maggioranza dei partecipanti. In alcuni casi, sono stati proposti emendamenti o aggiunte a singole disposizioni della legge, ma gli elementi essenziali delle disposizioni sono state messe raramente in discussione.

La stesura di disposizioni giuridiche relative a una piattaforma elettronica centralizzata (EasyGov) riscuote il sostanziale consenso di 47 dei 51 partecipanti alla consultazione che hanno espresso un parere al riguardo: 19 Cantoni, cinque partiti (PEV, PLR, PVL, AdC e UDC) nonché numerose associazioni economiche e di categoria, l'Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna. Quattro partecipanti (tre Cantoni e Swissdec) sono invece critici nei confronti delle disposizioni relative alla piattaforma centralizzata o chiedono di rinunciarvi completamente. Undici Cantoni, unitamente all'associazione eAVS/AI, al Centre Patronal, alla Fédération des Entreprises romandes e all'associazione eGov CH sono contrari o critici nei confronti dell'obbligo di rendere accessibili sulla piattaforma centralizzata le prestazioni delle autorità destinate alle imprese per l'esecuzione del diritto federale.

L'integrazione di un «organo di controllo indipendente», che verifichi le analisi d'impatto della regolamentazione (o almeno le stime dei costi normativi), è auspicata da 18 pareri (tra cui PLR, PVL, 1 Cantone, numerose associazioni). Infine, cinque partecipanti chiedono di iscrivere nella legge un ulteriore «obiettivo di riduzione dei costi normativi».

Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Procedura di consultazione	4
4	Principali risultati della consultazione.....	4
4.1	Cantoni	5
4.2	Partiti	6
4.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	7
4.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia	7
4.5	Altre organizzazioni	7
4.6	Ulteriori richieste.....	8
5	Pareri sulle singole disposizioni	9
5.1	Principi di regolamentazione (art. 1)	9
5.2	Obblighi di verifica (art. 2)	10
5.3	Stima dei costi normativi (art. 3).....	11
5.4	Monitoraggio (art. 4)	12
5.5	Studi settoriali (art. 5 e art. 6).....	12
5.6	Rapporto del Consiglio federale (art. 7)	13
5.7	Piattaforma per la gestione dei contatti tra imprese e autorità (art. 8).....	14
5.8	Valutazione (art. 9)	16
5.9	Referendum, entrata in vigore e durata di validità (art. 10).....	16
	Allegato: Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione	17

1 Situazione iniziale

Il 7 giugno 2016 è stata depositata in Consiglio nazionale la mozione Sollberger ([16.3388](#)) «Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese», che incaricava il Consiglio federale di elaborare un progetto di legge per sgravare gli oneri amministrativi delle imprese e, in particolare, delle PMI. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 28 febbraio 2018 e dal Consiglio degli Stati il 20 marzo 2019.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto di legge vuole sancire strumenti mirati per lo sgravio delle imprese e si basa su sei elementi chiave. Il primo elemento è costituito dai principi di una buona regolamentazione che consentano regolamentazioni più efficienti e più snelle. Il secondo elemento comprende l'obbligo per i servizi responsabili dell'Amministrazione federale di esaminare, al momento dell'elaborazione di un progetto legislativo, la possibilità di introdurre misure di semplificazione per le imprese e di farne rapporto. Il terzo elemento è la stima dei costi normativi per le imprese. Nell'elaborazione di atti legislativi, i costi generati da obblighi di agire, tollerare un'azione o astenersi dall'agire devono essere stimati e dichiarati con la massima precisione possibile. Il quarto elemento introduce un monitoraggio degli oneri cui le imprese devono far fronte per effetto dei costi normativi che presenti in modo chiaro i nuovi aggravii e sgravi. Come quinto elemento sono previsti studi settoriali affinché la LSgrl non comprenda solo gli atti futuri, ma analizzi anche le regolamentazioni vigenti per identificare l'eventuale potenziale di sgravio. Gli studi devono analizzare singoli settori normativi, individuare gli sgravi possibili e proporre misure opportune. Infine, con il sesto elemento chiave il legislatore incarica l'esecutivo di continuare a mettere a disposizione delle imprese sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della Strategia di e-governement Svizzera, una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra imprese e autorità (EasyGov, di seguito: piattaforma centralizzata).

3 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione, avviata il 28 aprile, si è conclusa il 24 agosto 2021. Sono stati invitati a partecipare tutti i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché altre organizzazioni e cerchie interessate. Gli 82 pareri pervenuti (per i dettagli cfr. l'elenco in allegato) sono consultabili sulla [piattaforma di pubblicazione](#) della Confederazione¹. I partecipanti alla consultazione sono stati menzionati secondo l'ordine dell'elenco in allegato (in base ai diversi gruppi di destinatari e in ordine alfabetico seguendo l'abbreviazione tedesca).

4 Principali risultati della consultazione

I risultati della consultazione e i contenuti essenziali dei pareri ricevuti in merito ai punti principali del progetto posto in consultazione sono rappresentati graficamente di seguito e nei singoli capitoli sono sintetizzati insieme alle altre osservazioni di carattere generale formulate dai partecipanti.

Il progetto di legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl) posto in consultazione riscuote il sostanziale consenso di 68 degli 82 partecipanti (83 %). Lo accolgono con favore in prevalenza i Cantoni, i partiti politici, le associazioni economiche e di categoria, l'Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna.

Proposte di modifica di singole disposizioni della legge sono giunte da 46 dei 68 partecipanti favorevoli che auspicano diversi adeguamenti o aggiunte, concernenti soprattutto un organo di controllo indipendente (menzionato in 18 pareri). Tuttavia, gli strumenti proposti nel progetto di legge e i contenuti essenziali della legge sono messi totalmente in discussione in rari casi.

¹ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse 2021 > DEFR

Degli 82 partecipanti, 14 (17 %) sono contrari o perlomeno critici nei confronti della LSgrl: il **PSS**, otto Cantoni, due organizzazioni di tutela dei consumatori, due sindacati e il **Gewerbeverein**. I **Verdi** hanno rinunciato a esprimere un parere.

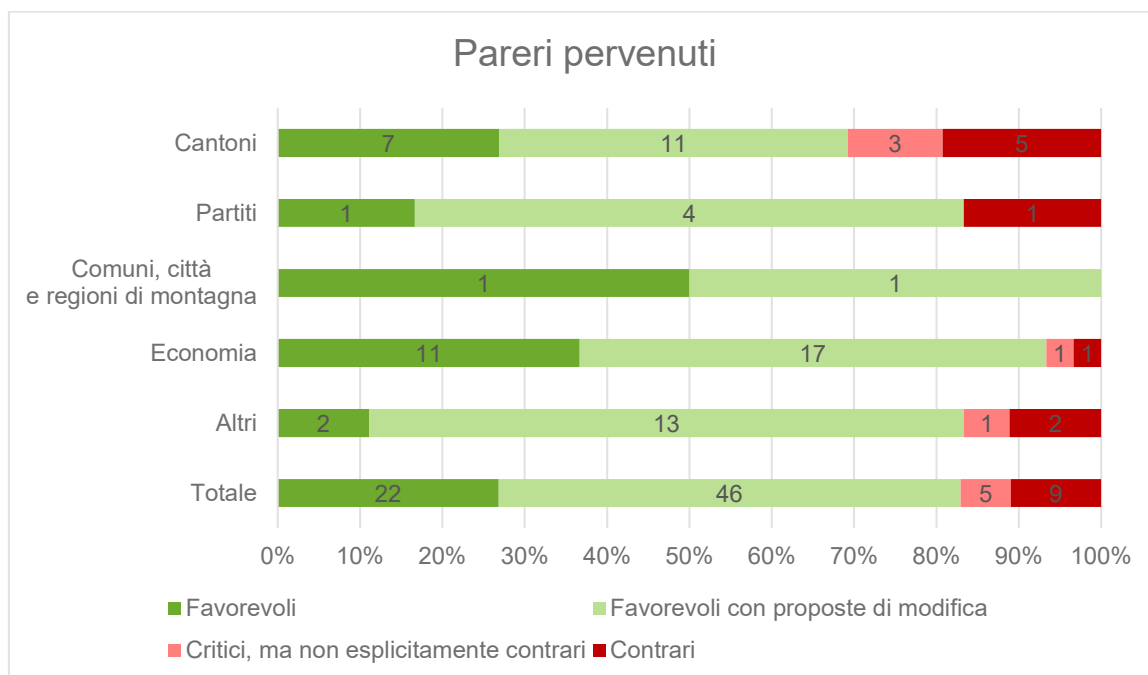


Figura 1: Visione d'insieme dei pareri pervenuti

4.1 Cantoni

Il progetto di legge è sostenuto da 18 dei 26 Cantoni (69 %), sette dei quali (**GL, GR, NW, SH, SO, TI, VS**) sono favorevoli senza riserve. Tra gli argomenti più frequenti a favore della LSgrl ricorrono il crescente aggravio delle imprese e la salvaguardia o il miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera. Undici Cantoni (**AG, AI, AR, BS, FR, JU, OW, SG, VD, ZG, ZH**) sono sostanzialmente a favore della LSgrl, ma nei loro pareri hanno formulato proposte di modifica o riserve nei confronti di alcune disposizioni (cfr. cap. 5). **AG, FR** e **VD**, per esempio, rimarcano che gli oneri correlati all'esecuzione non devono essere troppo elevati perché il rapporto costi-benefici sia favorevole. **OW** chiede di introdurre la regola *one in, one out*, in base alla quale a ogni nuova normativa deve corrispondere l'abrogazione di una normativa comparabile in vigore, **ZG** auspica a sua volta un obiettivo di riduzione quantitativo che sia vincolante. **ZH** chiede una migliore armonizzazione tra le Direttive AIR e la LSgrl, secondo **SG** il rapporto con il freno alla regolamentazione dovrebbe risultare ancora più esplicito.

Otto dei 26 Cantoni sono contrari: cinque lo respingono e tre sollevano critiche. Tre Cantoni (**GE, LU** e **NE**) si esprimono criticamente sul progetto di legge, ma non vi si oppongono espressamente. **GE** deplora l'assenza di un organo di controllo indipendente che verifichi i costi normativi e, quindi, garantisca maggiore oggettività e un'analisi macroeconomica a più ampio raggio. **LU** ritiene che la legge sia troppo corporosa e dettagliata, pertanto è necessario ridurre la portata della regolamentazione e la densità normativa oppure verificare se, per snellire la legislazione, non sia possibile integrare le disposizioni in altri atti normativi (p. es. nella legge sul Parlamento) piuttosto che creare una legge a sé stante. **NE** esprime una critica analoga: la LSgrl dovrebbe incentivare piuttosto che obbligare e stabilire regole generali senza eccedere con i dettagli.

La LSgrl è respinta da cinque Cantoni (**BE, BL, SZ, TG** e **UR**) che, da un lato, la ritengono superflua, in quanto oggi le imprese e le associazioni economiche possono già partecipare al processo legislativo e, a livello di Confederazione, esistono già le Direttive AIR, dall'altro criticano anche il rapporto costi-benefici del progetto. **TG** si spinge addirittura oltre e si oppone alla competenza della Confederazione in considerazione della struttura federalistica dello Stato.

Le disposizioni concernenti la piattaforma centralizzata di cui all'articolo 8 hanno suscitato un ampio dibattito sia tra i fautori sia tra i contrari. Diciannove Cantoni (**AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD e ZH**), tra cui due (**SZ e UR**) che respingono in toto la LSgrl, accolgono in linea di principio con favore il disciplinamento in una legge della piattaforma centralizzata, che agevola gli sforzi di digitalizzazione dello Stato a tutti i livelli e ha un notevole potenziale di riduzione dei costi amministrativi a carico delle PMI. D'altro canto **BE, BL e TG**, che respingono il progetto di legge posto in consultazione, sono generalmente contrari anche alle disposizioni relative alla piattaforma centralizzata. Secondo **BE e TG** esse non dovrebbero essere oggetto di una legge che si occupa dello sgravio delle imprese, ma di un progetto più generale sulla digitalizzazione, per esempio della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). La regolamentazione prevista è inoltre ritenuta non opportuna e difficilmente comprensibile anche in considerazione dei rimandi alla LMeCA. **BL**, pur accogliendo con favore un coordinamento e una collaborazione maggiori nell'ulteriore sviluppo e nel potenziamento della piattaforma centralizzata, ritiene che l'organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS) costituisca la base necessaria. Undici Cantoni respingono gli obblighi sanciti nel quadro dell'esecuzione del diritto federale (**AG, AR, BL, BS, GE, LU, SZ, TG, ZH**) o esprimono critiche al riguardo (**AI, VD**). Sette Cantoni (**AG, AR, BL, BS, GE, LU e ZH**) giustificano il rifiuto facendo riferimento al proprio parere espresso nella consultazione concernente la LMeCA e alle preoccupazioni espresse in quella sede per l'ampia ingerenza nella loro autonomia esecutiva. **SZ e TG** richiamano le offerte esistenti nell'ambito delle assicurazioni sociali che sarebbero messe in discussione dall'obbligo di offrire i servizi amministrativi sulla piattaforma centralizzata.

4.2 Partiti

L'**Alleanza del Centro** è favorevole alla LSgrl. Anche **UDC, PLR, PVL e PEV** approvano il progetto, ma hanno proposto diverse modifiche o integrazioni (cfr. capitolo 5). Il **PSS**, invece, lo respinge e i **Verdi** hanno rinunciato a esprimere un parere.

L'**AdC** approva il progetto posto in consultazione senza chiedere modifiche, tuttavia invita a vigilare affinché l'attuazione della LSgrl non generi nuovi costi o crei ostacoli burocratici per le imprese e l'onere amministrativo che ne consegue non sia sproporzionato per l'Amministrazione.

L'**UDC** accoglie con favore la LSgrl poiché la sempre maggiore densità normativa evidenzia l'impellente necessità di intervenire. Oltre agli strumenti proposti, chiede di verificare tra l'altro le cosiddette clausole *sunset*, che pongono un limite temporale alla validità delle norme giuridiche.

Anche il **PLR** è favorevole alla LSgrl, tuttavia rimarca che la sua attuazione è opportuna solo se combinata con il freno alla regolamentazione (in merito alla quale si è svolta una procedura di consultazione in parallelo). Inoltre critica aspramente il fatto che la stima dei costi normativi competa di volta in volta all'unità dell'Amministrazione federale responsabile di elaborare l'atto normativo (cfr. anche il cap. 5.3). Non viene quindi dato seguito alla richiesta di un organo di controllo indipendente formulata da tempo dal **PLR** e sostenuta anche dall'attuale iniziativa 19.402 della CET-S («Analisi indipendente dell'impatto della regolamentazione»).

Il **PVL** è sostanzialmente favorevole alla LSgrl, tuttavia chiede che sia istituito un organo di controllo indipendente incaricato di verificare le analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e le stime dei costi normativi con l'obiettivo di migliorarne la qualità e la completezza.

Anche il **PEV** esprime un sostanziale consenso, tuttavia si chiede se conseguire l'obiettivo di una regolamentazione meno gravosa e attuare le misure proposte non siano possibili anche con una guida, piuttosto che con una nuova legge.

Il **PSS**, invece, è contrario alla LSgrl, perché prima di tutto non ne vede l'utilità, secondariamente i risultati degli sforzi sinora compiuti per ridurre i costi normativi sono modesti nonostante l'onere elevato sostenuto dall'Amministrazione. Al presente progetto di legge riconosce dunque solo scarse possibilità di successo, poiché si tenta di combattere la burocrazia appesantendo ulteriormente l'apparato burocratico.

4.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**Unione delle città svizzere (UCS)** accoglie sostanzialmente con favore la LSgrl senza proposte di modifica. L'UCS rimarca che costi normativi contenuti e minimi oneri amministrativi a carico delle imprese sono fattori essenziali per creare condizioni quadro propizie e garantire la qualità della piazza economica. Tuttavia, una minoranza dei suoi membri ritiene che gli strumenti proposti non siano opportuni poiché le misure previste mobilitano risorse in seno all'Amministrazione federale senza che la loro efficacia sia evidente. Anche il **Gruppo svizzero per le regioni di montagna (GSRM)** approva la LSgrl, in particolare la prevista digitalizzazione dei contatti tra imprese e autorità, essenziale proprio per le regioni di montagna con le loro particolari sfide topografiche. Obietta peraltro che le analisi d'impatto della regolamentazione danno adito a un conflitto d'interessi se il legislatore è tenuto a verificare le sue proprie leggi, pertanto chiede che sia istituito un organo di controllo indipendente.

4.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Le associazioni mantello dell'economia esprimono un consenso quasi unanime, con 28 dei 30 pareri sostanzialmente favorevoli alla LSgrl. L'**Unione sindacale svizzera (USS)** è invece contraria poiché aumenta la burocrazia e il lavoro a carico dell'Amministrazione; inoltre constata che per le leggi di sgravio in vigore in alcuni Cantoni (AG, BL, BS e ZH) mancano valori empirici concreti sull'eventuale utilità. **Travail.Suisse** (associazione mantello dei lavoratori) solleva alcune critiche, ma non si oppone espressamente alla LSgrl. In linea di principio, non obietta allo sgravio delle imprese, ma esprime il timore che l'attenzione sia eccessivamente rivolta alla riduzione dei costi normativi trascurando l'utilità delle regolamentazioni in un'ottica sociale e ambientale.

Undici dei 28 esponenti del mondo economico a favore del progetto di legge (**ASA, ASTAG, GastroSuisse, HotellerieSuisse, metal.suisse, pharmaSuisse, SSIC, USAM, suissetec, Swissmem, VSPB**) non hanno avanzato proposte di modifica. Negli ultimi anni si è registrato un aumento inaccettabile dei costi normativi che deve essere contenuto affinché nelle imprese si liberino risorse da investire in modo produttivo altrove, per esempio nell'innovazione, nello sviluppo dei mercati o nella creazione di posti di lavoro. Alcuni pareri fanno riferimento anche al fallimento dei negoziati sull'accordo quadro con l'UE e alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, che rendono ancora più urgente la ripresa o una rivitalizzazione dell'economia.

Sono sostanzialmente a favore della LSgrl 17 partecipanti (**UPSA, costruzioni svizzere, BiscoSuisse, economie suisse, EIT.swiss, Commercio Svizzera, CBD, USI, USC, Funivie Svizzere, ASIPG, SSO, SVC, Swiss Banking, SwissHoldings, Swissmechanic, UBCS**) che tuttavia propongono alcune modifiche. Prevale la richiesta di un organo di controllo indipendente (cfr. anche cap. 4.6). **EIT.swiss** e **Swissmechanic** chiedono inoltre un maggiore ricorso alle clausole *sunset*, **Swissmechanic** auspica anche l'applicazione del principio della *zero-based regulation*, secondo cui le regolamentazioni esistenti devono essere periodicamente giustificate di nuovo, e un margine di manovra più ampio per l'autodisciplina. **Swiss Venture Club (SVC)** desidera che nella LSgrl sia iscritto un obiettivo di riduzione quantitativo, mentre **economie suisse** aggiunge che dovrebbe essere considerato l'intero ciclo normativo, quindi non solo l'elaborazione della regolamentazione, ma anche la sua applicazione e l'esperienza degli assoggettati. Chiede altresì che, in riferimento all'applicazione delle misure di regolamentazione da parte delle autorità, la LSgrl preveda espressamente la possibilità per esse di esercitare il loro margine discrezionale a favore dei destinatari, la cui libertà deve essere limitata il meno possibile dalla soluzione scelta.

4.5 Altre organizzazioni

Sedici delle altre 18 organizzazioni (organismi regionali, associazioni, privati ecc.) sono favorevoli alla LSgrl, ma solo due non avanzano riserve. Sono state formulate proposte di modifica da 14 partecipanti.

Il **Forum PMI** approva la LSgrl, ma ritiene che sia necessario istituire un organo di controllo indipendente e che il Consiglio federale debba porre all'Amministrazione un obiettivo vincolante di riduzione dei costi normativi.

Tre associazioni che si occupano di digitalizzazione (**eAVS/AI**, **eGov CH** e **Swissdec**), pur dichiarandosi favorevoli alla LSgrl, formulano riserve e proposte in merito all'articolo 8 (piattaforma centralizzata, cfr. capitolo 5.7), anche se in linea di principio sono propense a un disciplinamento a livello di legge della piattaforma centralizzata.

La **Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)** e la **Fédération romande des consommateurs (FRC)** respingono il progetto di legge. La **SKS** lo ritiene inutile e persino controproducente, poiché può dare adito a un'incertezza del diritto, inoltre l'onere implicato dalla valutazione è eccessivo e comporta costi troppo elevati.

I quattro pareri formulati da imprese e privati sono favorevoli, ma anch'essi contengono proposte di modifica e alcune riserve. **La Posta Svizzera SA (Posta)** giudica positivamente gli sforzi di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle imprese e promuovere la digitalizzazione, tuttavia rimarca che la LSgrl avrà un notevole impatto sulla sua attività poiché l'introduzione o l'uso intensificato di una piattaforma centralizzata produrrà un sostanziale calo del fatturato nei settori delle lettere e di «IncaMail». **Raiffeisen Svizzera società cooperativa (Raiffeisen)** prevede che la maggiore produttività conseguita grazie alla LSgrl consentirà di aumentare le entrate fiscali a favore della Confederazione, ma chiede che sia istituito un organo di controllo esterno per verificare le analisi d'impatto della regolamentazione. Reputa inoltre che il recepimento della normativa UE, solitamente molto dettagliata, offra un ulteriore potenziale di sgravio se sarà adottata sulla base dei principi. Lo studio legale **Kellerhals Carrard** propone di formulare nella LSgrl un obiettivo di riduzione quantitativo, in termini assoluti o relativi, per esempio puntando a collocare la Svizzera tra i primi dieci Paesi nella classifica sulla facilità di fare impresa (*Ease of Doing Business Index*) stilata dalla Banca Mondiale.

Un privato si dichiara favorevole al progetto di legge e auspica che, nell'attività normale, i privati e le microimprese possano fare fronte alle prescrizioni normative senza dover ricorrere al supporto di professionisti esterni e che la LSgrl sia opportunamente estesa ai privati.

Degli otto organismi regionali, due sono favorevoli senza riserve, cinque esprimono un consenso di massima e uno solleva critiche. La **Fédération des Entreprises Romandes (FER)** e la **Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI)** non avanzano proposte di modifica. La **CVCI** non crede che le misure proposte risolvano interamente il problema dell'elevata densità normativa, tuttavia spera che possano avere un certo effetto preventivo nell'elaborazione dei nuovi atti legislativi. La **Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ)** esorta a redigere un progetto di legge semplice, senza sovraccaricarlo di contenuti. Inoltre rimarca la necessità di sancire un obiettivo di riduzione vincolante e di istituire un organo di controllo esterno. Anche l'**Arbeitsgruppe Berggebiet (AGB)** chiede un organo di controllo indipendente, esterno all'Amministrazione, unitamente al **Centre Patronal (CP)** e alla **Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)**. La **CCIG** auspica inoltre che la LSgrl sia presa in considerazione pure nei Cantoni che non sono dotati di un simile strumento, poiché il quadro normativo cantonale è molto denso e, talora, ridondante. Anche la **Walliser Industrie- und Handelskammer (WIHK)** riscontra la necessità di intervenire per sgravare le imprese ed esorta addirittura a un profondo cambiamento culturale: deve valere sempre la presunzione di innocenza evitando di sospettare sistematicamente delle imprese. Le regolamentazioni devono essere ridotte al minimo sottoponendo ognuna a una verifica obbligatoria e oggettiva. Il **Gewerbeverein** solleva critiche nei confronti della LSgrl, ma non vi si oppone espressamente. Condivide l'obiettivo del progetto di legge che tuttavia, nella sua forma attuale, contribuisce non tanto a sgravare le imprese, ma piuttosto a creare un pesante apparato burocratico.

4.6 Ulteriori richieste

Diciotto pareri chiedono che nella LSgrl sia introdotto un «organo di controllo indipendente». Secondo la maggioranza di essi (**PLR, PVL, costruzioni svizzera, EIT.swiss, CBD, UBCS, GSRM, USC, AGB, Forum PMI, Raiffeisen**), questo organo deve verificare le analisi d'impatto della regolamentazione presentate dall'Amministrazione, ossia l'attenzione non dovrà essere rivolta solo ai costi normativi, ma anche considerare altri elementi, in particolare i benefici, la necessità di intervenire e le alternative. Sei partecipanti (**USI, FS, ASIPG, Swiss Banking, CCIG, CP**) ritengono che la verifica si debba limitare ai costi normativi. **GE** solleva critiche nei confronti della LSgrl e deplora che non sia stato previsto un

organo di controllo indipendente. L'argomento principale a favore di un tale organo è l'indipendenza delle analisi che può quindi evitare conflitti di interessi. Le critiche riguardano il fatto che l'unità dell'Amministrazione federale cui compete l'elaborazione dell'atto legislativo svolga le analisi concernenti sia la stima dei costi normativi sia, più in generale, l'impatto della regolamentazione. Un organo di controllo consente di migliorare la qualità e la completezza delle analisi dell'impatto e di garantire che esse considerino il punto di vista delle imprese e del mercato. L'istituzione di un organo di controllo indipendente riscuote un consenso ancora maggiore in relazione all'introduzione di un freno alla regolamentazione (attuazione della mozione 16.3360 del Gruppo liberale radicale).

Cinque partecipanti (**ZG, SVC, IHZ, Kellerhals Carrard, Forum PMI**) chiedono di iscrivere nella legge un «obiettivo di riduzione dei costi normativi». Alcuni partecipanti auspicano l'adozione di strumenti aggiuntivi, tra cui le clausole *sunset* (**UDC, EIT.swiss, ASIPG, Swissmechanic**), la regola *one-in, one out* per compensare l'introduzione di nuove regole che comportano oneri per gli operatori economici con altre misure di segno opposto (**OW**) o la *zero-based regulation* (**Swissmechanic**).

5 Pareri sulle singole disposizioni

Considerando il numero elevato di pareri pervenuti, non è possibile esporre dettagliatamente ogni singola proposta con le relative argomentazioni. Per una maggiore chiarezza, di seguito sono riportate le principali osservazioni e le critiche sollevate nei confronti del progetto di legge. Per i dettagli si rimanda ai pareri che possono essere consultati sulla [piattaforma di pubblicazione](#) della Confederazione.

5.1 Principi di regolamentazione (art. 1)

Osservazioni generali

Sei partecipanti (**USI, ASIPG, Swissmechanic, Gewerbeverein, Raiffeisen, Swissdec**) si dichiarano espressamente a favore dei principi di regolamentazione. **GE** obietta che non siano considerate le ripercussioni su altri attori economici (p. es. i consumatori). **TG** e la **SKS** propongono di stralciare l'articolo 1. **TG** reputa che i principi generali della legislazione e di una buona regolamentazione non debbano essere oggetto di una legge sullo sgravio delle imprese. Secondo la **SKS**, l'articolo è inutile se altri atti legislativi hanno comunque la priorità e, in caso contrario, dà adito a un'incertezza del diritto.

Art. 1 cpv. 1 (principi)

Il **PVL** è favorevole al principio secondo cui, nell'elaborare una regolamentazione, la scelta deve ricadere sull'alternativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici (lett. a), ma occorre precisare che è inteso il rapporto «per ambiente, società ed economia» (come menzionato nel rapporto esplicativo). Anche il **PEV** auspica la stessa precisazione. La **Società svizzera odontoiatri (SSO)** desidera invece integrare nella lettera a che la necessità di una regolamentazione deve essere sempre verificata a priori. Inoltre propone di modificare la lettera b come segue: «Nel determinare i costi normativi previsti devono essere consultate le associazioni di imprese interessate». **GastroSuisse** accoglie con favore l'obiettivo di evitare oneri eccessivi per le PMI rispetto alle grandi imprese (lett. b). Anche il **Coordinamento delle banche domestiche (CBD)** reputa giusto il principio della proporzionalità nella concezione della regolamentazione (lett. b). **AG** approva che gli atti legislativi debbano stimolare l'innovazione, essere concepiti in modo neutro dal punto di vista della tecnologia e per quanto attiene alla concorrenza e formulati in modo comprensibile (lett. c, d ed e). Anche **GastroSuisse** è espressamente a favore della lettera d (principi della neutralità concorrenziale). La **SSO** auspica la seguente precisazione della lettera d: «La considerazione delle dimensioni dell'impresa non costituisce una distorsione della concorrenza». **Kellerhals Carrard** e **SVC** desiderano modificare la lettera e come segue: «gli atti legislativi devono essere formulati in modo chiaro, comprensibile e adeguato ai destinatari e, per quanto possibile, concepiti come leggi quadro o di principio». Secondo **LU**, invece, è possibile abbreviare i principi di regolamentazione che sono di carattere generale (tra l'altro la lett. e). **AG** propone di aggiungere all'articolo 1 capoverso 1 una lettera f dove è precisato che il numero di punti di contatto tra imprese e autorità deve essere il più possibile limitato (in analogia con l'art. 1 cpv. 2 lett. a; il principio non deve riguardare soltanto l'esecuzione degli atti legislativi).

Art. 1 cpv. 2 (principi dell'esecuzione)

IHZ e **Forum PMI** chiedono di modificare la lettera b introducendo l'obbligo di pubblicare i rapporti esplicativi finali concernenti le ordinanze del Consiglio federale in modo che siano reperibili nei siti degli Uffici federali competenti. In linea di principio devono inoltre essere pubblicati tutti i documenti disponibili che agevolino il lavoro delle PMI. **LU** intravede anche qui la possibilità di abbreviare i principi dell'esecuzione (p. es. abolendo ovvietà del tipo «la modulistica deve essere uniforme e semplice» (lett. e). L'associazione **eAVS/AI** rimarca che il primo pilastro delle assicurazioni sociali e il sistema degli assegni familiari si basano da tempo sui principi enunciati nelle lettere d–f. Secondo **ZG**, la lettera f deve essere modificata nel seguente modo: «... basato sul rischio, tenendo conto anche delle differenze a livello federale». Infatti, l'esposizione ai rischi può variare notevolmente da un Cantone all'altro o da una regione all'altra in funzione dell'area di attuazione dell'atto legislativo. Anche **KC** e **SVC** desiderano modificare la lettera f come segue: «il controllo sulle imprese deve essere basato sul rischio e commisurato al principio della proporzionalità». Inoltre reputano necessario aggiungere una lettera g: «occorre agire con discrezionalità nei confronti delle parti interessate scegliendo la soluzione meno limitativa delle loro libertà». Questa richiesta è condivisa da **economiesuisse**. L'**USS** è critica sulla lettera f: i controlli «basati sul rischio» limitano inutilmente le competenze in materia di esecuzione. Occorrono controlli capillari in determinati settori per riuscire a identificare i rischi. Inoltre, le imprese devono attendersi di essere sottoposte a controlli in qualunque momento affinché questi abbiano un effetto su larga scala.

Art. 1 cpv. 3 e cpv. 4 (Verifica del diritto vigente)

In merito a questi capoversi non sono state formulate osservazioni specifiche.

5.2 Obblighi di verifica (art. 2)

Osservazioni generali

Otto partecipanti (**AG**, **PLR**, **UDC**, **USI**, **ASIPG**, **VSPB**, **FER**, **Raiffeisen**) accolgono espressamente con favore gli obblighi di verifica proposti (nella loro totalità o, almeno, in parte). Solo **TG** e **USS** sollevano critiche sostanziali in merito a tali obblighi, adducendo come motivo principale l'eccessivo onere amministrativo che comportano. Secondo **AG**, invece, gli obblighi di verifica migliorano la qualità della legislazione.

Art. 2 cpv. 1 (obblighi di verifica)

ASIPG, **VSPB** e **FER** sono favorevoli all'obbligo di verificare se esistano regolamentazioni semplificate o differenziate per le PMI (lett. a). **AG** approva la lettera a pur esortando a considerare che la coesistenza di regolamentazioni diverse per lo stesso problema può complicarne l'esecuzione e accrescerne l'onere. **Forum PMI** propone di modificare la lettera a come segue: «che gli oneri normativi e i conseguenti costi non siano proporzionalmente più elevati per le PMI che per le grandi imprese». Anche **IHZ** auspica una formulazione diversa della lettera a: «che gli oneri amministrativi e i conseguenti costi normativi non siano proporzionalmente più elevati per le PMI che per le grandi imprese e che le PMI siano assoggettate a una regolamentazione semplificata o differenziata che consegua l'obiettivo auspicato a costi inferiori».

Il **PLR** e la **FER** sono propensi all'obbligo di verificare l'effetto supplementare del cosiddetto «swiss finish», ossia che le regolamentazioni previste non siano più onerose rispetto a quelle omologhe in altri Paesi (lett. b), eventualmente per poter ridurre gli svantaggi concorrenziali. **AG** propone la seguente precisazione della lettera b: «che le regolamentazioni previste per le imprese non siano più onerose rispetto alle regolamentazioni omologhe in altri Paesi con la stessa efficacia».

In merito alla lettera b, **ZG** critica la mancanza di indipendenza, poiché la verifica delle leggi esistenti compete alle autorità responsabili della loro emanazione.

L'**ASIPG** propone inoltre di aggiungere i seguenti obblighi di verifica: clausole *sunset* per porre un limite temporale alla validità delle basi giuridiche, norme dispositive anziché imperative, rafforzamento

dell'autodisciplina e possibilità di scelta da parte delle imprese interessate, per esempio sotto forma di una clausola derogatoria (*opting-out*).

Art. 2 cpv. 2 (obbligo di rendicontazione)

In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.

5.3 Stima dei costi normativi (art. 3)

Osservazioni generali

La stima dei costi normativi è accolta espressamente con favore da 21 partecipanti (**AR, NE, VD, PVL, AdC, UDC, CBD, GSRM, USI, USC, SSIC, FS, ASIPG, AGB, CVCI, eAVS/AI, eGov CH, FER, IHZ, Raiffeisen**), la maggior parte dei quali formula tuttavia alcune proposte di modifica. Sei partecipanti (**BE, GE, SZ, TG, USS, Gewerbeverein**) criticano o respingono la prevista stima dei costi normativi.

AR e **NE** caldeggiavano la stima dei costi normativi poiché aumenta la trasparenza. Anche **VD** approva che gli effetti della regolamentazione sulle imprese siano quantificati e dichiarati, tuttavia auspica che le stime dei costi siano precisate e, quindi, diventino facilmente verificabili, altrimenti teme che diano adito a continue discussioni. Il **PVL** sottolinea che l'indicazione dei costi normativi costituisca una base importante della procedura legislativa, ma è necessario contrapporvi sempre anche i benefici (per la società e l'ambiente, ma anche per l'economia nazionale nel suo insieme). Inoltre, la stima dei costi normativi deve essere obbligatoria anche per i progetti di atti legislativi elaborati dal Parlamento stesso nel quadro di iniziative parlamentari. Di conseguenza deve essere modificata la legge sul Parlamento. Il **PVL** chiede inoltre di istituire un organo di controllo indipendente che verifichi l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e le stime dei costi normativi. Altri 17 partecipanti (**GE, PLR, GSRM, costruzioni svizzera, EIT.swiss, CBD, USI, USC, FS, ASIPG, Swiss Banking, UBCS, AGB, CCIG, CP, Forum PMI, Raiffeisen**) auspicano la creazione di un organo di controllo indipendente (cfr. in proposito anche cap. 4.6). L'**UDC** desidera che le stime dei costi normativi siano presentate il più presto possibile, prima che un progetto di legge arrivi in Parlamento, che sia garantita l'attuazione del principio di precauzione e che siano considerati i rischi politici derivanti dall'applicazione di standard internazionali. Il **CP** rimarca che dalla stima dei costi normativi dovrebbe giungere il maggior contributo alla riduzione di tali costi.

La stima dei costi è invece criticata da **SZ**, secondo cui una valutazione qualitativa delle possibili ripercussioni di una regolamentazione è più opportuna di una quantificazione dei suoi costi, comunque difficile e imprecisa. Anche **TG** esprime una critica analoga, sostenendo che le stime dei costi sono inattendibili e causano più costi che benefici. Secondo **BE**, le misure *ex ante* corrispondono in gran parte alle Direttive AIR e potrebbero essere integrate a questo livello normativo, senza la necessità di creare una legge apposita. Anche l'**USS** è di parere contrario, poiché le stime dei costi normativi sollevano grossi interrogativi sul piano metodologico e rallentano il processo legislativo. Il **Gewerbeverein** esprime dubbi in merito all'efficacia della stima dei costi, in quanto è discutibile che contribuisca allo sgravio delle imprese, mentre rischia di appesantire l'apparato burocratico. **AG** avanza un'argomentazione ambivalente: se da un lato è difficile quantificare in modo attendibile l'impatto della regolamentazione, quindi non si devono nutrire eccessive aspettative al riguardo, dall'altro la stima dei costi potrebbe favorire una maggiore qualità legislativa. Tuttavia occorre sempre ponderare costi e benefici, poiché la sola stima dei costi è poco significativa.

Art. 3 cpv. 1 (competenza)

Il **PLR** critica aspramente il fatto che la stima dei costi normativi competa all'unità dell'Amministrazione federale responsabile dell'emanazione dell'atto normativo. La **SSO** auspica una modifica dell'articolo 3 capoverso 1 come segue: «Le unità competenti dell'Amministrazione federale consultano le associazioni di imprese interessate ai fini della stima dei costi normativi.» **Kellerhals Carrard** e **SVC** propongono di formulare la legge in modo che rimanga possibile una soluzione interna così come una esterna per la stima dei costi.

Art. 3 cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 4 (definizione e procedimento)

In merito a questi capoversi non sono state formulate osservazioni specifiche.

Art. 3 cpv. 5 (documentazione)

Secondo **GE**, per valutare l'efficacia di una regolamentazione occorre considerarne il beneficio sistematicamente, non solo «ove possibile» come formulato nel capoverso 5.

Art. 3 cpv. 6 e cpv. 7 (aggiornamento e metodologia)

In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.

5.4 Monitoraggio (art. 4)

AdC, UDC, USI e ASIPG sono dichiaratamente favorevoli al monitoraggio dei costi normativi. L'**UDC** propone che la possibilità di evitare una regolamentazione rivesta un peso sostanzialmente maggiore rispetto ad altri aspetti nel quadro del monitoraggio.

FR non è fondamentalmente contrario a un monitoraggio, tuttavia esorta a considerare che debba essere attuato in modo flessibile e mirato, senza causare oneri aggiuntivi. **Kellerhals Carrard** e **SVC** propongono di formulare l'articolo 4 così da lasciare possibile una soluzione interna o esterna.

AI auspica invece che l'articolo 4 sia stralciato, sostenendo che un monitoraggio non è opportuno poiché i costi normativi sono difficilmente quantificabili, di conseguenza il valore informativo del monitoraggio è limitato. Anche **BE, TG** e il **Gewerbeverein** dubitano della sua utilità e credono piuttosto che causerà un onere amministrativo elevato all'Amministrazione federale.

5.5 Studi settoriali (art. 5 e art. 6)

Osservazioni generali

Dodici partecipanti alla consultazione (**NE, VS, PEV, PLR, AdC, UDC, GastroSuisse, SSIC, ASIPG, suisselec, CVCI, Raiffeisen**) accolgono espressamente con favore gli studi settoriali, mentre sei partecipanti (**BE, GE, TG, Swissmechanic, Gewerbeverein, SKS**) sono critici o, addirittura contrari.

Il **PLR** e **costruionesvizzera** chiedono che la verifica e l'abrogazione di regolamentazioni inutili e, talora, contraddittorie, debbano essere rese vincolanti. Anche secondo l'**UDC** l'obiettivo degli studi settoriali deve essere la riduzione della densità normativa, in particolare evitando di recepire di fatto automaticamente le norme internazionali, il che produce un maggior aggravio per le imprese. La **SSIC** ritiene che gli studi settoriali costituiscano un aspetto particolarmente importante della legge e dovrebbero occuparsi soprattutto di valutare le regolamentazioni attuali e di trarne le debite conseguenze. L'**ASIPG** rimarca che non sono ancora precisati i criteri di aggiudicazione degli studi settoriali, che devono essere messi a concorso pubblicamente, ma seguendo una procedura semplificata, quindi indipendentemente dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub). Anche qui è necessario lasciar agire la concorrenza nella scelta dei metodi e delle procedure.

AG avanza ancora un'argomentazione ambivalente: gli studi settoriali possono sì creare una maggiore trasparenza, d'altro canto il Consiglio federale ha già presentato a più riprese esaurienti rapporti in materia di costi normativi, di conseguenza l'utilità di ulteriori rapporti è discutibile. **GE** deplora che gli studi non contemplino una valutazione completa dei costi e dei benefici per l'intera economia. **BE, TG** e il **Gewerbeverein** temono che, in ultima istanza, l'onere sia maggiore del beneficio, così come per il monitoraggio. La **SKS** è di analogo parere, quindi dubita dell'utilità di svolgere studi settoriali annuali. A questa critica aderisce anche **Swissmechanic**, secondo cui i previsti studi settoriali *ex post* non dovrebbero limitarsi a creare lavoro all'Amministrazione federale, bensì contribuire realmente ad aggiornare e snellire leggi e ordinanze. Inoltre, le misure devono essere attuate utilizzando le risorse a disposizione o parte di esse, al fine di evitare un «inefficiente appesantimento» dell'Amministrazione.

Art. 5 cpv. 1 (senso e scopo degli studi settoriali)

NE è dichiaratamente a favore della verifica dell'economicità del diritto in vigore.

Art. 5 cpv. 2 (proposte tematiche da parte dei dipartimenti)

L'**USI** chiede di iscrivere nella legge che, oltre ai dipartimenti, anche le associazioni economiche possano proporre temi da trattare negli studi settoriali al Consiglio federale.

Art. 5 cpv. 3 (proposte tematiche da parte dei Cantoni)

In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.

Art. 5 cpv. 4 (scelta e numero degli studi settoriali per ogni anno)

FR, **LU**, **ZH** e il **PEV** sollevano critiche in merito al numero stabilito di tre-cinque temi l'anno. **FR**, **LU** e **ZH** propongono di non precisare il numero. Secondo **FR**, gli studi dovrebbero svolgersi in un'ottica flessibile e mirata. Anche **LU** esorta a seguire un approccio orientato alle esigenze, basando la scelta dei temi sul rapporto costi-benefici o sull'atteso potenziale di sgravio. **ZH** raccomanda, sulla scorta delle proprie esperienze, che si svolgano «non troppi» studi settoriali. Il **PEV** è propenso a definire il numero, pur riducendolo: «Il Consiglio federale stabilisce ogni anno da ~~tre a cinque~~ uno a tre temi; la scelta avviene nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali.»

OW auspica invece la seguente modifica del capoverso 4: «Il Consiglio federale stabilisce ogni anno da tre a cinque temi; la scelta avviene nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali. È imperativo riprendere da uno a due temi proposti dai Cantoni. I temi scelti devono essere complessivamente motivati.»

Art. 6 cpv. 1 (competenza)

ZG propone una modifica in merito alla competenza. Gli studi settoriali non devono competere al Dipartimento responsabile del rispettivo tema, che potrebbe avere interessi propri e non essere indipendente, bensì a un organo distinto e indipendente.

Art. 6 cpv. 2 (esecuzione)

Il **PLR** è favorevole al fatto che gli studi settoriali debbano essere affidati in linea di principio all'esterno dell'Amministrazione, mentre **GSRM**, **FS** e **AGB** sollevano critiche al riguardo. Sostengono infatti che gli studi condotti all'interno possono avere un migliore rapporto costi-benefici, purché si disponga delle capacità e delle conoscenze necessarie. **OW** approva l'esternalizzazione degli studi, ma auspica la seguente modifica: «Gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all'Amministrazione. I titolari del mandato devono esservi indicati per nome. La necessità di condurre uno studio internamente deve essere motivata al Consiglio federale.»

Art. 6 cpv. 3, 4 e 5 (ulteriore procedura, pubblicazione e metodologia)

In merito a questi capoversi non sono state formulate osservazioni specifiche.

5.6 Rapporto del Consiglio federale (art. 7)

Osservazioni generali

L'**USC** sottolinea l'importanza dell'osservazione *ex post* dei costi normativi e del rapporto del Consiglio federale per riconoscere che i costi stanno «andando fuori controllo» e che in un determinato ambito occorre adottare correttivi.

Art. 7 cpv. 1 (periodicità)

In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.

Art. 7 cpv. 2 (contenuto)

Lett. b: **OW** propone di verificare se i risultati degli studi settoriali non possano essere pubblicati in forma adeguata non appena sono disponibili (anziché ogni quattro anni). In virtù della loro prossimità alle imprese locali, i Cantoni intrattengono scambi regolari con esse e per questo è importante ricevere tempestivamente le informazioni contenute negli studi settoriali.

5.7 Piattaforma per la gestione dei contatti tra imprese e autorità (art. 8)

Osservazioni generali

Dei 51 partecipanti che si sono espressi sull'articolo 8, 41 approvano sostanzialmente che la piattaforma centralizzata sia iscritta nella legge. Tre sono invece critici nei confronti delle disposizioni relative alla piattaforma centralizzata o chiedono di rinunciarvi completamente. Un partecipante esorta a una revisione integrale delle disposizioni. Quindici partecipanti sono contrari o esprimono critiche all'obbligo di rendere accessibili sulla piattaforma centralizzata le prestazioni delle autorità per l'esecuzione del diritto federale conformemente all'articolo 8 capoverso 4.

La scelta di iscrivere nella legge l'utilizzo della piattaforma centralizzata per accelerarne la diffusione è condivisa da 47 partecipanti (**AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD e ZH, PEV, PLR, PVL, AdC e UDC, economiesuisse, EIT.swiss, CBD, GSRM, USI, USC, SSIC, FS, USS, ASIPG, UCS, suisselec, SVC, UBCS, CCIG, CP, eAVS/AI, eGov CH, FER, Gewerbeverein, Kellerhals Carrard, Forum PMI, Posta**). Sette partecipanti (**FR, OW, SZ** nonché **UCS, USS, ASIPG e CCIG**) approvano in particolare la possibilità, illustrata nel rapporto esplicativo, di un'integrazione parziale delle prestazioni di Cantoni e Comuni e sottolineano l'importanza di un buon coordinamento tra i diversi livelli statali e l'utilizzo delle sinergie nell'ambito del progetto «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS) comune a Confederazione e Cantoni. **OW** e **SZ** deplorano che le varianti di integrazione illustrate presuppongano componenti, tra cui l'identità elettronica, purtroppo non ancora disponibili. **Kellerhals Carrard** e **SVC** propongono che i contatti non siano solo digitalizzati, ma sempre più automatizzati grazie all'intelligenza artificiale. Per **economiesuisse**, in un'ottica di medio periodo anche i fornitori di diritto privato dovrebbero poter offrire contatti con le autorità in modo digitale sulle rispettive interfacce e integrarli nei loro software. **NE** è del parere che le disposizioni concernenti la piattaforma centralizzata non debbano essere iscritte in una legge volta a sgravare le imprese, bensì in una legge speciale.

BE, BL e **TG** sollevano critiche nei confronti delle disposizioni in merito alla piattaforma centralizzata contenute nella LSgrl oppure chiedono di rinunciarvi integralmente. **BE** è fondamentalmente a favore dell'accelerazione dell'utilizzo generalizzato della piattaforma centralizzata, tuttavia ritiene che le disposizioni in materia non rientrino nella LSgrl, bensì nella LMeCA. Secondo **TG**, le prescrizioni di natura generale stabilite nella LSgrl in merito alla digitalizzazione sono già trattate nell'organizzazione ADS, pertanto non è necessario disciplinarle in una legge speciale. Anche il contenuto delle disposizioni è in gran parte respinto. **BL**, invece, approva lo sviluppo della piattaforma centralizzata e il suo potenziamento nel quadro dell'organizzazione ADS, pur criticandone l'iscrizione nella legge.

Swissdec deplora che le disposizioni concernenti la piattaforma centralizzata ignorino le possibilità ormai affermate della comunicazione senza discontinuità da macchina a macchina e che la piattaforma sia definita esclusivamente come un portale Internet. Chiede quindi che l'intero articolo 8 sia opportunamente riveduto.

Art. 8 cpv. 1

BE chiede di modificare l'articolo 8 capoverso 1 LSgrl come di seguito per precisare l'obiettivo dell'utilizzo facoltativo della piattaforma da parte dei Cantoni: «La Segreteria di Stato dell'economia

dispone di una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione semplificata dei contatti tra imprese e autorità della Confederazione e dei Cantoni».

Art. 8 cpv. 2

In merito a questo capoverso non sono state formulate osservazioni specifiche.

Art. 8 cpv. 3

Il **PVL** si dichiara particolarmente a favore del principio *once only* iscritto nell'articolo 8 capoverso 3 lettera b numero 2. I processi devono essere configurati generalmente in modo che l'Amministrazione si coordini al proprio interno e le imprese abbiano un solo interlocutore (sportello unico virtuale o *one-stop shop*).

Art. 8 cpv. 4

Venti partecipanti hanno formulato un parere in merito al capoverso 4.

Dodici (**AG, AR, BL, BS, GE, LU, SZ, TG, ZH** nonché **CP, eAVS/AI e eGov CH**) sono contrari all'obbligo di rendere accessibili sulla piattaforma centralizzata le prestazioni delle autorità destinate alle imprese per l'esecuzione del diritto federale. Sette Cantoni (**AG, AR, BL, BS, GE, LU e ZH**) motivano l'opposizione a tale obbligo rifacendosi al proprio parere o a quello formulato dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC) nel quadro della consultazione concernente la LMeCA, dove avevano respinto che la Confederazione imponesse prescrizioni obbligatorie ai Cantoni sottolineando il rischio di un'ampia ingerenza nell'autonomia esecutiva dei Cantoni. Dal momento che le disposizioni concernenti la piattaforma centralizzata si riferiscono a queste prescrizioni della LMeCA e si spingono addirittura oltre, anch'esse sono coerentemente respinte. I partecipanti propongono di elaborare soluzioni su base facoltativa, per esempio nel quadro della nuova organizzazione ADS, e di coordinarle a tutti i livelli amministrativi. Altri quattro partecipanti (**SZ, TG** nonché **CP e eAVS/AI**) motivano il loro parere sfavorevole richiamando le offerte esistenti nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'obbligo di offrire i servizi amministrativi sulla piattaforma centralizzata comporta costi di esercizio e di integrazione nonché rischi per gli organi esecutivi e mette in discussione gli sforzi e gli investimenti già realizzati nelle piattaforme esistenti e il loro funzionamento (protezione degli investimenti). L'associazione **eGov CH** è contraria all'utilizzo obbligatorio poiché costituisce una centralizzazione inefficiente.

AI, VD e FER sollevano critiche in merito all'utilizzo obbligatorio della piattaforma centralizzata. Secondo **VD e FER**, l'interoperabilità dei diversi sistemi è fondamentale e deve essere garantita in primo luogo mediante standard e protocolli per lo scambio dei dati riconosciuti a livello nazionale. **AI** ritiene che l'obbligo di cui all'articolo 8 capoverso 4 lettera a AP-LSgrl debba essere espressamente limitato come eventualità all'esecuzione del diritto federale. Inoltre i costi, compresi quelli delle interfacce di connessione, generati ai Cantoni e ad altre autorità devono essere sostenuti dalla Confederazione.

NE chiede di garantire che i Cantoni possano continuare a offrire proprie prestazioni amministrative.

SG pone sostanzialmente in discussione che la piattaforma centralizzata sia iscritta nella legge come servizio elettronico delle autorità secondo la LMeCA, un progetto di legge estremamente complesso con ripercussioni di vasta portata e numerose interazioni, che presumibilmente sarà ancora oggetto di svariate modifiche. C'è dunque il rischio che collegare il presente progetto di legge federale alla LMeCA crei troppe incertezze.

La **Posta** constata che l'utilizzo generalizzato della piattaforma centralizzata produrrà significative contrazioni del fatturato nei settori delle lettere e di «IncaMail». Chiede che sia precisato il campo di applicazione dell'articolo 8 capoverso 4 e si riserva il diritto di chiedere una deroga qualora le proprie prestazioni elettroniche dovessero essere assoggettate all'obbligo in questione.

OW propone di escludere il settore delle assicurazioni sociali dall'obbligo di utilizzare la piattaforma centralizzata.

Il **PVL** è favorevole all'utilizzo obbligatorio della piattaforma da parte delle autorità e di altri organi, purché siano adempiute le necessarie condizioni. Tuttavia l'avamprogetto deve essere modificato prevedendo per tutte le autorità statali l'obbligo di offrire le proprie prestazioni anche su piattaforme elettroniche.

Art. 8 cpv. 5

Sei partecipanti (**UDC, USI, USC, USS, CCIG e FER**) chiedono che la piattaforma centralizzata soddisfi i massimi standard di sicurezza in materia di protezione e sovranità dei dati. In particolare, la trasmissione dei dati ad altri utenti deve avvenire solo con il consenso esplicito delle imprese.

economiesuisse esorta a considerare l'elevato rischio di abusi connesso alla manutenzione di una banca dati centralizzata. Il livello di protezione deve essere opportunamente disciplinato a livello di legge e non di ordinanza. È altresì necessario garantire che i requisiti in materia di sicurezza dei dati di persone fisiche stabiliti nella legge federale sulla protezione dei dati (LPD) siano estesi ai dati concernenti le persone giuridiche anche dopo l'entrata in vigore della nuova LPD. La legge deve altresì precisare i limiti entro i quali è consentito il trattamento dei dati da parte delle autorità. In generale l'accesso alle prestazioni in questione fornite dalle autorità deve essere garantito anche senza ricorrere alla piattaforma centralizzata.

5.8 Valutazione (art. 9)

VD accoglie con favore la verifica dell'efficacia della legge e anche **EIT.swiss** approva espressamente la prevista valutazione entro dieci anni.

5.9 Referendum, entrata in vigore e durata di validità (art. 10)

Secondo **OW**, nell'ambito del rapporto da presentare all'Assemblea federale dovrebbe essere valutata l'opportunità di prorogare i termini previsti dagli articoli 4–7 o, addirittura, di escludere ogni limitazione temporale. Si propone di consultare i Cantoni prima di un'eventuale decisione in materia. La **SSO** suggerisce di stralciare l'articolo 10 capoverso 3 in quanto non c'è motivo di limitare nel tempo la validità della legge.

Allegato: Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

(di seguito in ordine alfabetico secondo l'abbreviazione in tedesco)

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

Abbreviazione	Partecipanti
EVP	Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV	Parti évangélique suisse
PEV	Partito evangelico svizzero
FDP	FDP. Die Liberalen
PLR	PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR	PLR. I Liberali Radicali
GLP	Grünliberale Partei Schweiz
PVL	Parti vert'libéral Suisse
PVL	Partito verde-liberale svizzero

Mitte Centre AdC	Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro
SP PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Abbreviazione	Partecipanti
SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere
SAB GSRM GSRM	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Abbreviazione	Partecipanti
AGVS UPSA UPSA	Auto Gewerbe Verband Schweiz Union professionnelle suisse de l'automobile Unione professionale svizzera dell'automobile
ASTAG	Schweizerischer Nutzfahrzeugverband Association suisse des transports Associazione svizzera dei trasportatori stradali
Bauenschweiz	Bauenschweiz Constructionsuisse Costruçõesvizzera
Biscosuisse	BISCOSUISSE
economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
EIT.swiss	EIT.swiss
GastroSuisse	GastroSuisse
Handel CH	Handel Schweiz Commerce Suisse Commercio Svizzera
HotellerieSuisse	HotellerieSuisse
KIB CBD CBD	Koordination Inlandbanken Coordination des banques domestiques Coordinamento delle banche domestiche
metal.suisse	metal.suisse

pharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV USP USC	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini
SBmV SSE SSIC	Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Seilbahnen CH RMS FS	Seilbahnen Schweiz Remontées Mécaniques Suisses Funivie Svizzere
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
sgv USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SMGV ASEPP ASIPG	Schweiz. Maler- und Gipserunternehmervverband Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori
SSO	Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Société suisse des médecins-dentistes Società svizzera odontoiatri
suissetec	Schweizerisch-Liechtensteinerischer Gebäudetechnikverband Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
SVC	Swiss Venture Club
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni
Swiss Banking	Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione Svizzera dei Banchieri
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz Fédération des Groupes Industriels et de Services en Suisse
Swissmechanic	Swissmechanic
Swissmem	Swissmem
Travail.Suisse	Travail.Suisse
VSKB UBCS UBCS	Verband Schweizerischer Kantonalbanken Union des Banques Cantionales Suisses Unione delle Banche Cantionali Svizzere
VSPB ABPS	Vereinigung Schweizerischer Privatbanken Association de Banques Privées Suisses

Altre organizzazioni e persone

Abbreviazione	Partecipanti
AGB	Arbeitsgruppe Berggebiet
CCIG	Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
CP	Centre Patronal
CVCI	Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
eAHV/IV	eAHV/IV eAVS/AI
eGov CH	eGov Schweiz
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FRC	Fédération romande des consommateurs
Gewerbeverein ASAM	Der Gewerbeverein Association suisse des arts et métiers
Signor Klein	Klein, Fritz Thomas (privato)
IHZ	Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz
Kellerhals Carrard	Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Cabinet d'avocats Kellerhals Carrard Studio legale Kellerhals Carrard
KMU-Forum	KMU-Forum Forum PME Forum PMI
Post Poste Posta	Die Schweizerische Post AG La Poste Suisse SA La Posta Svizzera SA
Raiffeisen	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisen Suisse société coopérative Raiffeisen Svizzera società cooperativa
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
Swissdec	Swissdec
WIHK CCI VS	Walliser Industrie- und Handelskammer Chambre valaisanne de commerce et d'industrie